

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

VI LEGISLATURA

---

(N. 1966)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

e col Ministro della Marina Mercantile

(GIOIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1975**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971

---

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione sulla responsabilità civile in materia di trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 fa seguito alle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles del 1960 e del 1963, con i relativi Allegati, sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ed alla Convenzione di Vienna del 1963 in materia di danni nucleari.

In virtù delle Convenzioni del 1960 e del 1963, che non si applicano solo agli incidenti nucleari nell'ambito di una installazione terrestre, ma anche nel corso del trasporto di sostanze nucleari, l'esercente di un impianto

nucleare è considerato obiettivamente responsabile dei danni causati da un incidente che riguardi sostanze nucleari e che sopravvenga nel corso del loro trasporto.

La responsabilità è dunque « canalizzata » esclusivamente verso l'esercente nucleare e nessun'altra persona può essere considerata responsabile dei danni cagionati da un incidente nucleare.

Tuttavia, le Convenzioni di Parigi e di Vienna prevedono entrambe un'eccezione al suenunciato principio della responsabilità esclusiva dell'esercente nucleare, nel caso in cui, in virtù di accordi internazionali nel campo dei trasporti, risulti affermata even-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tualmente la responsabilità di altre persone (armatore, vettore, ecc.). L'effetto di tale eccezione non è, in realtà, quello di escludere la responsabilità dell'esercente nucleare, ma unicamente di conservare, accanto alla prima, la responsabilità di soggetti diversi da quello, quando, a termini delle convenzioni internazionali in materia di trasporto, un tale tipo di responsabilità sia comunque previsto.

Nella pratica, il regime giuridico surriferito ha finito col sollevare serie difficoltà nel settore del trasporto marittimo delle sostanze nucleari, giacchè i trasportatori marittimi hanno preteso, da parte degli esercenti nucleari, garanzie illimitate od estremamente elevate prima di accedere alle richieste di trasporto di sostanze nucleari ed in special modo di combustibili nucleari. Tanto più in quanto i suddetti trasportatori non hanno reputato sufficiente il loro diritto — stabilito dalle convenzioni nucleari summenzionate — di ottenere, in via surrogatoria, il rimborso, dall'esercente nucleare, di tutte le somme da essi eventualmente corrisposte per indennizzo, in virtù delle convenzioni marittime.

Per ovviare, appunto, a tale situazione, particolarmente pregiudizievole allo sviluppo dei traffici marittimi e del commercio in sostanze nucleari, si è deciso, al termine di approfonditi studi preliminari condotti per iniziativa di diverse Istituzioni internazionali, di addivenire alla conclusione di una nuova Convenzione diretta a rafforzare il principio della cosiddetta canalizzazione sull'esercente nucleare della responsabilità per il trasporto di sostanze nucleari, con l'esclusione della responsabilità collaterale di ogni altro eventuale soggetto.

A tale principio si ispira, per l'appunto, la Convenzione in parola.

L'articolo 1 di detta Convenzione prevede, in effetti, che ogni persona la quale, in virtù

di una convenzione internazionale o di una legge nazionale applicabile nel campo del trasporto marittimo, sarebbe suscettibile di essere considerata responsabile del danno cagionato da un incidente nucleare, è esonerata da siffatta responsabilità: 1) quando, in forza di una delle due Convenzioni di Parigi o di Vienna risulti stabilita la responsabilità dell'esercente di un impianto nucleare per lo stesso danno; 2) ovvero quando l'indicata responsabilità oggettiva dell'esercente nucleare sia comunque stabilita sulla base di una legge nazionale, a condizione peraltro che tale legge risulti, in astratto, altrettanto favorevole alle possibili vittime che l'una o l'altra delle due Convenzioni di Parigi o di Vienna.

L'articolo 2 ribadisce, d'altra parte, che l'esonero della responsabilità di cui sopra si estende anche ai danni eventualmente cagionati allo stesso impianto nucleare ed ai beni esistenti nell'ambito di esso, nonchè al mezzo di trasporto sul quale le sostanze nucleari si trovano nel momento del sinistro, anche se di tale sinistro il gestore non sia responsabile in conformità dei dettati delle Convenzioni internazionali vigenti in materia.

È previsto, per contro, dall'articolo 3, che le disposizioni della Convenzione non possono trovare applicazione nei confronti dell'esercente di una nave nucleare per i danni causati da incidenti comunque derivanti dal combustibile nucleare o dai prodotti radioattivi di tale nave.

I restanti articoli della Convenzione si riferiscono, infine, alle clausole finali.

Per quanto esposto sopra ed in considerazione anche del fatto che le Convenzioni di Parigi e di Bruxelles sono in corso di ratifica, si ritiene opportuno allo stato procedere alla ratifica della Convenzione del 1971.

All'uopo è stato predisposto il qui unito disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 della Convenzione stessa.

**ALLEGATO****CONVENTION RELATIVE A LA RESPONSABILITE CIVILE DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT MARITIME DE MATIERES NUCLEAIRES**

Les Hautes Parties Contractantes,

CONSIDERANT que la Convention de Paris sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 29 juillet 1960 et son Protocole Additionnel du 28 janvier 1964 (dénommée ci-après « Convention de Paris ») et que la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires du 21 mai 1963 (dénommée ci-après « Convention de Vienne »), prévoient qu'en cas de dommage causé par un accident nucléaire survenu au cours d'un transport maritime de matières nucléaires couvert par ces Conventions, l'exploitant d'une installation nucléaire est la personne responsable de ce dommage,

CONSIDERANT que des dispositions semblables existent dans les lois nationales en vigueur dans certains Etats,

CONSIDERANT que l'application de toute convention internationale antérieure dans le domaine du transport maritime est toutefois maintenue,

DESIREUSES de faire en sorte que l'exploitant d'une installation nucléaire soit responsable à l'exclusion de toute autre personne en cas de dommage causé par un accident nucléaire survenu au cours d'un transport maritime de matières nucléaires,

SONT CONVENUES de ce qui suit:

**Article Premier**

Toute personne qui, en vertu d'une convention internationale ou d'une loi nationale applicables dans le domaine du transport maritime, est susceptible d'être rendue responsable d'un dommage causé par un accident nucléaire, est exonérée de sa responsabilité:

a) si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu de l'une ou l'autre des Conventions de Paris ou de Vienne, ou

b) si l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de ce dommage en vertu d'une loi nationale relative à la responsabilité pour de tels dommages, à condition que cette loi soit à tous égards aussi favorable aux personnes pouvant subir des dommages que l'une ou l'autre des Conventions de Paris ou de Vienne.

**Article 2**

1. L'exonération prévue à l'article premier s'applique aussi en ce qui concerne un dommage causé par un accident nucléaire:

a) à l'installation nucléaire elle-même ou aux biens qui se trouvent sur le site de cette installation et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle,

b) au moyen de transport sur lequel les matières nucléaires en cause se trouvaient au moment de l'accident nucléaire,

dont l'exploitant de l'installation nucléaire n'est pas responsable du fait que sa responsabilité pour ce dommage a été exclue conformément aux dispositions de l'une ou l'autre des Conventions de Paris ou de Vienne, ou, dans les cas visés à l'article premier, alinéa b), par des dispositions équivalentes de la loi nationale susmentionnée.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 n'affectent pas la responsabilité de toute personne physique qui a causé le dommage par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage.

### Article 3

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire pour un dommage causé par un accident nucléaire dans lequel sont impliqués le combustible nucléaire ou les produits ou déchets radioactifs de ce navire.

### Article 4

La présente Convention l'emporte sur les Conventions internationales dans le domaine des transports maritimes qui, à la date à laquelle la présente Convention est ouverte à la signature, sont en vigueur ou ouvertes à la signature, à la ratification ou à l'adhésion mais seulement dans la mesure où ces Conventions seraient en conflit avec elle; toutefois, le présent article n'affecte pas les obligations qu'ont les Parties contractantes à la présente Convention envers les Etats non contractants du fait de ces Conventions internationales.

### Article 5

1. La présente Convention est ouverte à la signature à Bruxelles et reste ouverte à la signature à Londres au siège de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (dénommée ci-après «l'Organisation») jusqu'au 31 décembre 1972 et reste ensuite ouverte à l'adhésion.

2. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice peuvent devenir parties à la présente Convention par:

- a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation;
- b) signature sous réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation; ou
- c) adhésion.

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

### Article 6

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cinq Etats, soit l'ont signée sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2. Pour tout Etat qui ultérieurement signe la présente Convention sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ou dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de la signature ou du dépôt.

### Article 7

1. La présente Convention peut être dénoncée par l'une quelconque des Parties contractantes à tout moment à compter de la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur à l'égard de cet Etat.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La dénonciation s'effectue par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

3. La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cette notification.

4. Nonobstant une dénonciation effectuée par une Partie contractante conformément au présent article, les dispositions de la présente Convention restent applicables pour tout dommage causé par un accident nucléaire survenu avant que cette dénonciation ne prenne effet.

## Article 8

1. L'Organisation des Nations Unies, lorsqu'elle assume la responsabilité de l'administration d'un territoire, ou toute Partie contractante à la présente Convention qui assume la responsabilité des relations internationales d'un territoire, peut, à tout moment, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation, faire connaître que cette extension a eu lieu.

2. L'application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification à partir de la date de réception de celle-ci ou telle autre date qui y serait indiquée.

3. L'Organisation des Nations Unies, ou toute Partie contractante ayant fait une déclaration en vertu du premier paragraphe du présent article, peut à tout moment, après la date à laquelle l'application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, faire connaître, par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification.

4. La présente Convention cesse de s'appliquer au territoire désigné dans la notification un an après la date de sa réception par le Secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

## Article 9

1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou d'amender la présente Convention.

2. L'Organisation convoque une conférence des Parties contractantes à la présente Convention ayant pour objet de la réviser ou de l'amender à la demande du tiers au moins des Partie contractantes.

## Article 10

Une Partie contractante pourra formuler des réserves correspondant à celles qu'elle aura valablement formulées à la Convention de Paris ou à la Convention de Vienne. Les réserves pourront être faites au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.

## Article 11

1. La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation:

a) informe tous les Etats qui ont signé la Convention ou y ont adhéré:

i) de toute signature nouvelle et de tout dépôt d'instrument et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus,

ii) des réserves faites conformément à la présente Convention,

iii) de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- iv) de toute dénonciation de la présente Convention et de la date à laquelle celle-ci prend effet,  
 v) de l'extension à tout territoire de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article 8 et de la cessation de toute extension susdite en vertu du paragraphe 4 du même article, en indiquant dans chaque cas la date à laquelle l'extension de la présente Convention a pris ou prendra fin,
- b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats signataires de cette Convention et à tous les Etats qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

## Article 12

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole qui sont préparées par le Secrétariat de l'Organisation et déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles le dix-sept décembre 1971.

*Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique*

Sous réserve de ratification parlementaire

A. LILAR

(17 décembre 1971)

*Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil*

Subject to ratification

G. E. DO NASCIMENTO E SILVA AYRTON SÁ PINTO DE PAIVA

(17 décembre 1971)

*Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark*

Subject to ratification

ERLING ENGOLBRECHT KRISTIANSEN

(25 septembre 1972)

*Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne*

Subject to ratification and the reservation made at the time of signature of the present Convention (1)

RUPPRECHT VON KELLER, RUDOLF FRANTA

(17 décembre 1971)

(1) « Pursuant to Article 10 of the Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material, the Federal Republic of Germany reserves the right to provide, by national law, that the persons liable under an international convention or national law applicable in the field of maritime transport may continue to be liable in addition to the operator of a nuclear installation on condition that these persons are fully covered in respect of their liability, including defence against unjustified actions, by insurance or other financial security obtained by the operator ».

*Pour le Gouvernement de la République de Finlande*

With reservation as to ratification

OTSO WARTIOVAARA

(12 avril 1972)

*Pour le Gouvernement de la République française*

Sous réserve d'approbation

R. JEANNEL

(17 décembre 1971)

*Pour le Gouvernement de la République italienne*

Sous réserve de ratification

GIROLAMO PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA

(17 décembre 1971)

*Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège*

Subject to ratification

PAUL KOHT

(10 août 1972)

*Pour le Gouvernement de la République portugaise*

Sous réserve de ratification

A. RAMOS DE PAULA COEHLO

(17 décembre 1971)

*Pour le Gouvernement du Royaume de Suède*

Subject to ratification

ULF K. NORDENSON

(17 d cembre 1971)

*Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord*

Subject to ratification

M. J. KERRY

(17 décembre 1971)

*Pour le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie*

Sous réserve de ratification

V. BRAJKOVIC

(17 décembre 1971)

## TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.*

CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE IN MATERIA  
DI TRASPORTO MARITTIMO DI SOSTANZE NUCLEARI

Le Alte Parti Contraenti,

CONSIDERANDO che la Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare del 29 luglio 1960 e il suo Protocollo aggiuntivo del 28 gennaio 1964 (qui appresso indicata « Convenzione di Parigi ») e che la Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 (qui appresso indicata « Convenzione di Vienna »), prevedono che, in caso di danno causato da un incidente nucleare sopravvenuto nel corso di un trasporto marittimo di materiali nucleari di cui alle suddette Convenzioni, sia il gestore di un impianto nucleare la persona responsabile di tale danno,

CONSIDERANDO che disposizioni analoghe esistono nelle leggi nazionali in vigore in alcuni Stati,

CONSIDERANDO che l'applicazione di ogni convenzione internazionale anteriore, in materia di trasporti marittimi, è pur sempre mantenuta,

DESIDEROSI di far sì che solo il gestore di un impianto nucleare sia il responsabile, ad esclusione di ogni altra persona, nel caso di danno causato da un incidente nucleare che dovesse verificarsi durante il trasporto marittimo di materiali nucleari,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Qualsiasi persona che, in base ad una convenzione internazionale o ad una legge nazionale applicabili in materia di trasporti marittimi, possa essere ritenuta responsabile di un danno causato da un incidente nucleare, viene esonerata da responsabilità:

a) se il gestore di un impianto nucleare è responsabile di tale danno in base alla Convenzione di Parigi o alla Convenzione di Vienna, ovvero

b) se il gestore di un impianto nucleare è responsabile di questo danno in base ad una legge nazionale relativa alla responsabilità per simili danni, sempre che detta legge sia favorevole, sotto ogni aspetto, allo stesso modo in cui lo sono le Convenzioni di Parigi o di Vienna, per danni a persone da queste previsti.

Articolo 2

1. L'esonero previsto all'articolo 1 si applica anche per quanto riguarda un danno causato da un incidente nucleare:

a) all'impianto nucleare stesso o ai beni che si trovano sul luogo di tale impianto e che sono o devono essere utilizzati in rapporto con detto impianto,

b) al mezzo di trasporto, sul quale si trovano i materiali nucleari stessi al momento dell'incidente nucleare, di cui il gestore dell'impianto nucleare non sia responsabile a motivo del fatto che la sua responsabilità per tale danno è stata esclusa conformemente alle disposizioni della Convenzione di Parigi o di Vienna, o, nei casi previsti dall'articolo 1 b), da disposizioni equivalenti della summenzionata legislazione nazionale.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano la responsabilità di qualsiasi persona fisica che abbia causato il danno con un atto od omissione commessi con l'intento di causare un danno.

### Articolo 3

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la responsabilità del gestore di una nave nucleare per un danno causato da un incidente nucleare relativo al combustibile nucleare od ai prodotti od ai rifiuti radioattivi prodotti dalla nave.

### Articolo 4

La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni internazionali nel campo dei trasporti marittimi che, alla data in cui la presente Convenzione è aperta alla firma, sono in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione, ma soltanto nella misura in cui tali Convenzioni sarebbero in conflitto con essa; tuttavia, il presente articolo non pregiudica gli obblighi che le Parti contraenti della presente Convenzione hanno nei confronti degli Stati non contraenti a motivo di tali Convenzioni internazionali.

### Articolo 5

1. La presente Convenzione è aperta alla firma a Bruxelles e resta aperta alla firma a Londra presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima (qui appresso indicata «l'Organizzazione») sino al 31 dicembre 1972 e resta in seguito aperta all'adesione.

2. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, o parti dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia possono divenire parti della presente Convenzione mediante:

- a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
- c) adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avvengono mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.

### Articolo 6

1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui cinque Stati l'abbiano firmata senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Per ogni Stato che firmi successivamente la presente Convenzione senza riserva di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito.

## Articolo 7

1. La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti contraenti in ogni momento a partire dalla data in cui la Convenzione sarà entrata in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia avviene mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione.

3. La denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione o allo scadere di ogni periodo più lungo che potrà essere specificato in tale notifica.

4. Nonostante una denuncia effettuata da una Parte contraente conformemente al presente articolo, le disposizioni della presente Convenzione restano applicabili per ogni danno causato da un incidente nucleare verificatosi prima che tale denuncia abbia efficacia.

## Articolo 8

1. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilità dell'amministrazione di un territorio, od ogni Parte contraente della presente Convenzione che assume la responsabilità delle relazioni internazionali di un territorio, può, in ogni momento, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, far conoscere che tale estensione ha avuto luogo.

2. L'applicazione della presente Convenzione è estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data di ricevimento di questa o da tale altra data che sarà indicata in essa.

3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte contraente che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, può in ogni momento, dopo la data in cui l'applicazione della Convenzione è stata così estesa ad un territorio, far conoscere, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di venire applicata al territorio indicato nella notifica.

4. La presente Convenzione cessa di essere applicata al territorio indicato nella notifica, un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione o allo scadere di ogni altro periodo più lungo indicato nella notifica.

## Articolo 9

1. L'Organizzazione può indire una conferenza che abbia lo scopo di rivedere o di emendare la presente Convenzione.

2. L'Organizzazione indice una conferenza delle Parti contraenti della presente Convenzione che abbia lo scopo di rivederla o di emendarla a richiesta di almeno un terzo delle Parti contraenti.

## Articolo 10

Una Parte contraente potrà formulare delle riserve corrispondenti a quelle che avrà validamente formulate alla Convenzione di Parigi o alla Convenzione di Vienna. Le riserve potranno essere formulate al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione.

## Articolo 11

1. La presente Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:
  - a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito:
    - i) di ogni nuova firma e di ogni deposito di strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo,
    - ii) delle riserve formulate in conformità della presente Convenzione,
    - iii) della data di entrata in vigore della presente Convenzione,
    - iv) di ogni denuncia della presente Convenzione e della data in cui quest'ultima ha efficacia,
    - v) dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo 8 e della cessazione di ogni estensione suddetta in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui l'estensione della presente Convenzione ha avuto o avrà termine;
  - b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari di tale Convenzione nonché a tutti gli Stati che vi hanno aderito.
2. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale dell'Organizzazione ne trasmette una copia certificata conforme al Segretario delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

## Articolo 12

La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Vengono redatte dalle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che sono preparate dal Segretariato dell'Organizzazione e depositate unitamente all'esemplare originale corredata dalle firme.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro governi, hanno firmato  
la presente Convenzione.

FATTO a Bruxelles, il diciassette dicembre 1971.

(*Seguono le firme*).